



automobili
Lamborghini

Accordo di riservatezza

Lamborghini deve fornire alcune informazioni e documenti alla società che sottoscrive il presente accordo al fine di permettere a questa di inviare un'offerta, come da Richiesta di Preventivo (RDP) che si allega. Pertanto, Lamborghini e la società che sottoscrive il presente accordo convengono che dette informazioni e documenti debbano rimanere strettamente confidenziali, secondo quanto di seguito specificato:

- 1) I documenti allegati comprendono segreti aziendali e/o commerciali ed informazioni riservate appartenenti a Lamborghini. I segreti aziendali e/o commerciali, in particolare, comprendono tutte le informazioni relative alla gestione degli affari e le informazioni personali, dati relativi allo sviluppo, alla ricerca, alla pianificazione, dettagli relativi alle indagini per le procedure di "Forward/Global Sourcing", altre indagini ed ogni altro processo associato, informazioni confidenziali che siano state comunicate verbalmente o per iscritto, conoscenze acquisite, risultati del lavoro svolto, resoconti, materiali, campioni, disegni, simulazioni al computer, dati, *file*, informazioni provenienti dalla rete di fornitori del gruppo Volkswagen o Lamborghini, *hardware* e *software* che sia stato fornito o prodotto (di seguito gli "oggetti della riservatezza"). Quanto sopra comprende altresì veicoli, componenti e pezzi di ricambio di veicoli che non siano prodotti in serie e/o che comunque non siano noti al pubblico, così come ogni tentativo, istruzione per esperimenti e pianificazione unitamente ai risultati di questi, oltre che le informazioni relative ai dipendenti.
- 2) Alla luce delle intenzioni di cui sopra, la società che sottoscrive il presente si impegna a mantenere la più stretta riservatezza con riguardo ai segreti aziendali e/o commerciali così come definiti sopra, impegnandosi altresì a non rivelare a terzi detti segreti aziendali e/o commerciali e ad impiegarli unicamente per le finalità pianificate nel presente accordo. Si impegna altresì ad intraprendere ogni più opportuna misura al fine di garantire la riservatezza con riguardo agli "oggetti della riservatezza", in ossequio di quanto qui disposto.
- 3) Quanto sopra comprende in particolare l'impegno, da parte della società che sottoscrive il presente accordo, a:
 - non fornire a soggetti terzi non autorizzati informazioni complete o parziali;
 - non fornire a soggetti terzi non autorizzati accesso ad alcuna notizia che riguardi il tipo e/o lo scopo delle informazioni;
 - informare immediatamente la dirigenza di Lamborghini di qualsiasi evento significativo in cui vi sia stato da parte di terzi (es., giornalisti, fotografi etc.) un accesso alle informazioni (ovvero un tentativo di ottenere informazioni).
- 4) Qualora i dipendenti della società che sottoscrive il presente accordo dovessero avere accesso all'interno delle strutture di Lamborghini, deve intendersi assolutamente vietato scattare fotografie o registrare filmati video all'interno delle strutture di Lamborghini. Qualora la presente norma dovesse essere violata, oltre ad avere diritto al risarcimento dei danni, Lamborghini avrà il potere di confiscare il materiale fotografico o video, ed in particolare le bobine, i negativi e le stampe. Lamborghini avrà altresì il potere di distruggere detto materiale, ovvero di incaricare altri di distruggerlo. La società che sottoscrive il presente accordo non avrà alcun diritto relativamente alla confisca ed alla distruzione di tali oggetti.
- 5) Rimane inteso da Lamborghini che nulla nel presente Accordo di Riservatezza dovrà intendersi restrittivo della facoltà di (i) intraprendere discussioni analoghe con soggetti terzi, ivi inclusi i concorrenti di Lamborghini; (ii) impiegare informazioni acquisite mentalmente come parte della propria abilità generale, conoscenza, talento ed esperienza.
- 6) Lamborghini avrà diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del presente accordo da parte della società che lo sottoscrive.
- 7) Qualora le informazioni dovessero (i) divenire di pubblico dominio; (ii) essere ricevute lecitamente da un soggetto terzo, che a pieno diritto le abbia ottenute senza che venisse violato il presente accordo di riservatezza in alcuna sua parte; (iii) essere fornite ad un soggetto terzo senza restrizioni sulla facoltà di divulgarle; (iv) in qualsiasi caso essere richieste da parte autorità giudiziaria od altro organo della pubblica amministrazione, con un congruo preavviso a favore di Lamborghini, l'obbligo di riservatezza verrà a cessare.
- 8) La società che sottoscrive il presente accordo dovrà assicurarsi che tutti i dipendenti della società stessa, i quali siano stati impiegati nella RDP e, se del caso, nella negoziazione e nella formulazione dell'ordine, osservino la sostanza delle obbligazioni del presente accordo, in linea con le disposizioni delle norme di legge sulla tutela dei dati e sulla riservatezza. Le parti acconsentono a rispettare sia le norme del *Bundesdatenschutzgesetz* tedesco sia quelle del Decreto legislativo 196/2003, riconoscendo altresì che le due legislazioni in materia sono equiparabili. Attraverso appositi contratti scritti con i propri dipendenti e personale ausiliario ciascuna delle parti dovrà garantire che detti dipendenti e personale ausiliario diano atto del fatto che le previsioni della presente scrittura sono per loro vincolanti, ovvero dovranno garantire che i dipendenti e/o il personale ausiliario saranno altrimenti vincolati a mantenere la riservatezza in virtù dei contratti di lavoro subordinato / di servizi già in essere.
- 9) Qualora la società che sottoscrive il presente accordo dovesse fare lecitamente ricorso a sub-contraenti, al fine di raccogliere tutte le informazioni necessarie per fare la propria offerta, in risposta alla predetta RDP, ovvero ancora al fine di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali, la società predetta dovrà richiedere ai propri sub-contraenti di dare atto per iscritto della natura vincolante del presente accordo di riservatezza.
- 10) Modifiche ed integrazioni del presente accordo di riservatezza dovranno avere forma scritta. Accordi orali saranno privi di alcun valore.
- 11) Qualora una o più delle pattuizioni qui previste dovesse essere inefficace, l'accordo dovrà ritenersi integrato da una pattuizione valida che persegua il medesimo intento.

Sant' Agata (Bolognese)

Automobili Lamborghini S.p.A.

Per espressa approvazione degli artt. 3 (riservatezza), 8 (accordo con i dipendenti) e 9 (sub-contraenti), la società appone una seconda firma: _____

Please send back by Fax to +39 051 6817 702 ... Please send back by Fax to +39 051 6817 702